CAMERA DEI DEPUTATI N. 686

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Riforma del credito agevolato all'artigianato

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione occupazionale in generale ed il preoccupante tasso della disoccupazione giovanile, nel più ampio contesto di un quadro economico complessivo, alla ricerca di strumenti capaci di arrestarne il deterioramento, ancor prima di altri, urgenti, per determinare un'inversione di tendenza, impegna il Governo e il Parlamento a muoversi in una azione coordinata, ponendo innanzitutto come primario l'obiettivo di consolidamento, ampliamento e diversificazione della struttura produttiva.

Questa tensione, in un impegno che non può conoscere momenti di caduta, deve contare sulla massima concentrazione di forze, tenendo conto degli elementi e delle componenti reali e non strumentali del problema, il cui spessore, in termini di « bisogno del posto di lavoro », ha investito e agisce profondamente nel sociale, proprio in un momento di rapida trasformazione e di crisi di identità.

L'urgenza di individuare un insieme di progetti finalizzati ad una stabile ripresa economica non deve tuttavia prescindere dalla necessaria organicità per interventi appropriati e mirati ai singoli comparti caratterizzati da fattori e situazioni particolari.

Così non sono da sottovalutare i segni positivi che caratterizzano il settore dell'artigianato, come la ripresa degli investimenti e del movimento all'esportazione, che devono essere consolidati e rilanciati. Basti citare l'andamento della domanda di accesso al credito agevolato Artigiancassa per verificare il contenuto delle affermazioni sopra indicate.

La domanda ha registrato un continuo aumento con una spiccata ripresa degli investimenti rivolti alla riconversione tecnologica degli impianti.

L'artigianato, che ha sostanzialmente dimostrato una notevole capacità di tenuta nel periodo di recessione, non senza sacrifici e impegno di mezzi propri, oggi si presenta, con la sua connaturata dinamicità, capace di imboccare la strada della ripresa e può quindi costituire un punto di riferimento decisamente importante. Di ciò ha preso atto il Parlamento con l'approvazione della legge quadro per l'artigianato, chiaro segno di fiducia e di incoraggiamento nei confronti di questo importante settore dell'economia italiana.

Se da un lato l'industria, per motivi congiunturali e per effetto della riconversione degli impianti, alla ricerca della indispensabile competitività, ha inciso pesantemente nell'occupazione, il settore artigianato ha tenuto anche sotto questo profilo.

Si deve infatti considerare come il processo di rinnovamento tecnologico non possa – per la specificità dell'artigianato, seppure con incidenza diversa a seconda dei settori – risultare alternativo alla presenza dell'uomo, che rimane il vero centrale artefice del progresso.

Mentre il settore, da anni, ha teso ad assumere un proprio preciso ruolo, cresce – da parte delle regioni – l'istanza di individuare chiari elementi sui quali articolare la programmazione regionale nell'ambito delle funzioni di loro competenza.

In questo particolare momento l'urgenza di dare contenuto legislativo alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con riguardo all'articolo 109 « agevolazioni di credito », si salda con le attese del settore, e più significativamente con l'interesse economico generale. Non si tratta infatti di dare risposta ad una specifica rivendicazione del comparto artigiano, che pure apparirebbe giustificata, ma soprattutto di dare attuazione ad una precisa norma prevista dal legislatore.

Dalle valutazioni di carattere generale hanno tratto spunto gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1981 e 20 marzo 1982, con i quali si andava a delineare i contenuti normativi ed operativi, in materia di agevolazioni al credito, da assegnare alle regioni ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Con la sentenza n. 150 del 29 luglio 1982 la Corte costituzionale, nel recepire le motivazioni dei ricorsi presentati da alcune regioni, affermava altresì che la materia doveva trovare regolamentazione in un provvedimento legislativo; da tale preciso indirizzo della Suprema corte prende origine la presente proposta di legge.

Quindi se a livello politico-generale si colma una lacuna legislativa della quale, forse, non si è colto nel passato la giusta rilevanza, dal punto di vista economico a nessuno può sfuggire l'urgenza di ridisegnare chiaramente e definitivamente la materia delle agevolazioni a sostegno degli investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo del settore.

Da questo obiettivo non si può peraltro disgiungere l'aspetto interessante dell'utilizzo delle risorse pubbliche che deve rappresentare un indissolubile punto di riferimento e di valutazione della efficienza e quindi dell'efficacia di ogni manovra economica.

Il provvedimento fondamentale, attraverso il quale si è concretizzato l'intervento statale a favore del settore, è rappresentato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949; strumento cardine del periodo della ricostruzione, per il rilancio dell'economia italiana, essa ha mantenuto nel tempo, pur registrando numerose modificazioni, il significato originario costituendo il punto centrale di riferimento.
Tra le modifiche innovative, dobbiamo ricordare la legge 7 agosto 1971, n. 685, con la quale veniva attuato il decentramento dell'Artigiancassa, affidando ai Comitati tecnici regionali – istituiti in ogni capoluogo di regione – l'ammissione alle agevolazioni creditizie a valere sul Fondo centrale di contributo nel pagamento degli interessi.

Con il provvedimento in parola viene altresì concretizzata l'effettiva partecipazione delle regioni, autorizzate a conferire proprie disponibilità al citato fondo, destinate ad elevare il fido massimo concedibile ad un'impresa artigiana.

L'ampia adesione a questa linea, confortata dai dati relativi all'andamento della domanda di ammissione alle agevolazioni creditizie Artigiancassa, ha sottolineato la portata della scelta politica di correlare, proprio attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la programmazione regionale agli indirizzi generali di politica economica.

Dalle necessità di compenetrare lo strumento proprio Artigiancassa, con la normativa regionale e successivamente con l'individuazione di « limiti e modalità » in sintonia con i propri obiettivi, siamo pervenuti ad un quadro generale estremamente diversificato.

Così nel credito di esercizio, come nel credito a medio termine le regioni – in carenza di precisi indirizzi – hanno modulato interventi diversi per intensità e destinazione.

L'opportunità di ricondurre ad un unico progetto lo spazio regionale, privilegiando i reali momenti di programmazione, fatti salvi i princìpi informatori della politica creditizia, trova ulteriore motivo di proposta nella necessità di adeguare la normativa in materia agli indirizzi dettati in sede di Comunità europea.

A tale proposito si deve peraltro sottolineare come la previsione di mantenere l'intervento agevolativo per l'abbattimento degli interessi è destinata prioritariamente a colmare squilibri territoriali e per settori di produzione in crisi e quindi per obiettivi propri della politica comunitaria.

Da questa premessa, avuto presente il quadro generale della legislazione statale in vigore, nonché della diversità di comportamenti e di contenuti riscontrabile a livello regionale, sembra doversi necessariamente orientare verso uno strumento che affronti radicalmente il tema in termini di « riforma del credito agevolato ».

Si ritiene infatti non corrispondente agli obiettivi da perseguire, ed alle stesse attese, una proposta di modifica e di aggiustamento della legge citata, considerando la complessità dei rapporti e dei ruoli da affidare allo Stato, alle regioni ed all'Artigiancassa, nella volontà di individuare strumenti moderni, flessibili ed allo stesso tempo riconducibili ad un unico quadro.

Solo un progetto di riforma può contemperare in termini organici e globali le varie facce del problema:

di politica creditizia, propria dello Stato, unitamente a quella più specifica dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

di programmazione economica e degli spazi di manovra di competenza delle regioni;

di individuazione del ruolo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, intesa come strumento dotato di effettiva capacità di iniziativa, tale da tradurre gli indirizzi generali ed interpretare e supportare l'attività di programmazione regionale;

di definizione delle competenze regionali in materia delimitando, in modo chiaro e definito, l'area di manovra propria della regione, e di interrelazione con gli altri soggetti;

di riconoscimento delle strutture cooperativistiche e consortili del credito.

Un progetto di riforma, quindi, inteso non solamente a dare ordine e certezza, ma capace di sintonizzarsi con le attese del settore e con gli obiettivi di carattere economico-generale, e, sulla scorta dell'esperienza maturata, capace di dare continuità all'intervento.

Perché l'intervento pubblico e in quale direzione ?

La storia dell'intervento pubblico nel sostegno dell'economia italiana è variamente interpretata e non sempre i risultati ottenuti sono stati corrispondenti agli obiettivi.

Così, mentre viene assunta come dato incontrovertibile la presenza dell'inter-

vento pubblico per progetti di ampia dimensione, si tende a giustificare meno il sostegno nel settore dell'artigianato, che si presenta da un lato, troppo parcellizzato e dall'altro ritenuto destinatario improprio di particolari agevolazioni.

Un'attenta analisi delle realtà del settore e un'obiettiva lettura delle istanze dello stesso evidenziano innanzitutto come l'artigianato:

abbia sempre corrisposto alle attese d'interesse generale, realizzando gli obiettivi di sviluppo degli investimenti e della occupazione, e quindi non disperdendo le risorse pubbliche assegnate;

non abbia considerato pregiudiziale la garanzia dell'ammissione all'agevolazione ed alla agevolazione di misura certa, alla realizzazione degli investimenti, ma piuttosto alla certezza di un flusso di credito a tassi sopportabili.

È presente a tutti la situazione dell'Artigiancassa negli esercizi 1981-1982, quando – proprio contando sul senso di responsabilità degli imprenditori artigiani – fu fissato un tasso per il credito artigiano in misura anche raddoppiata rispetto a quella pattuita al momento della stipula del contratto di finanziamento.

In quel frangente il settore sottolineò con forza la propria posizione e le proprie istanze: non già il contributo per una forma di assistenza, ma la certezza del flusso finanziario a tassi non penalizzanti tali da non vanificare i risultati economici dell'investimento.

La proposta di legge parte dal chiaro presupposto di una agevolazione per l'accesso al credito che non può essere comunque disattesa per quegli investimenti o per quelle zone dove l'interesse privato si compenetra con l'interesse pubblico.

Il consolidamento della ripresa in generale richiede peraltro che, in carenza di contributo agli investimenti, l'impresa artigiana possa fare comunque affidamento sull'accesso al credito ad un costo economicamente sostenibile, avendo precisi punti di riferimento al momento della scelta e quindi strumenti consolidati e certi.

Da qui l'urgenza di una previsione operativa non dipendente strettamente o esclusivamente dall'ammontare delle risorse pubbliche assegnate dallo Stato o dalle regioni, ma capace di attivarsi in proprio per ricercare le necessarie dotazioni finanziarie come per intervenire tempestivamente e nelle forme più idonee richieste dal mercato.

Così la proposta di legge individua nell'Artigiancassa l'istituto di credito speciale per l'artigianato, dotandolo dei necessari spazi decisionali, realizzando tramite lo stesso le direttive di politica economica e del credito e ponendolo a strumento della programmazione economica regionale, alla quale viene riconosciuta una particolare sfera di intervento per alcuni aspetti peculiari e di più immediata gestione di carattere corrente.

La proposta di legge riserva particolare attenzione agli incentivi per il credito all'esportazione, confermando le linee della legge 24 maggio 1977, n. 227, introducendo un'unica modifica riguardante l'assicurazione dell'operazione in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro del 4 giugno 1985.

Aprire la possibilità di copertura dei rischi presso altre società di assicurazione trova fondamento e riscontro nella constatazione di una totale inoperatività di questo canale agevolativo per effetto del citato disposto.

La proposta di legge è rivolta, in via preliminare, alla riformulazione del ruolo dell'Artigiancassa e della legge n. 949 del 1952, per renderlo aderente agli obiettivi di cui alla premessa.

Si tratta infatti di ridisegnare i contenuti, le funzioni dell'istituto, affinché, attraverso la norma, si possano costruire le necessarie premesse attuative più rispondenti alle linee del provvedimento proposto.

Partendo dagli obiettivi ai quali la riforma si indirizza, risulta più lineare la definizione dei rapporti Stato-Artigiancassa e Artigiancassa-regioni.

È stato detto della necessità di allargare lo spazio finanziario a sostegno dell'artigianato attraverso una specifica

struttura più aderente alle esigenze del settore. L'Artigiancassa viene collocata innanzitutto come strumento attuativo della politica creditizia a livello centrale, prevedendo nel contempo una capacità di iniziativa di provvista di mezzi per assicurare i flussi creditizi necessari allo sviluppo del comparto.

Dal superamento di una presenza statica di gestione delle risorse assegnate per agevolare l'accesso al credito, si deve pervenire all'individuazione di un ruolo composito di linee d'intervento, con capacità di adeguamento tempestivo ai mutamenti della domanda.

Attraverso l'Artigiancassa, così intesa, lo Stato disporrà di un effettivo strumento di attuazione di politica creditizia e di perseguimento degli obiettivi generali di politica economica.

Accanto agli interventi di agevolazione per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, da incanalare secondo precisi indirizzi e orientato di preferenza verso regioni con maggiore densità di imprese artigiane o maggiormente depresse, così come verso categorie di produzione suscettibili di incrementare la occupazione, lo strumento deve poter collocare, in termini rispondenti per contenuto e tempestività, ogni mezzo di supporto allo sviluppo del settore.

Per realizzare tali obiettivi deve essere conseguentemente rivista l'attuale articolazione dell'istituto a livello di competenze degli organi centrali e decentrati dello stesso.

L'articolazione regionale dell'Artigiancassa deve essere riletta alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, potendo così verificare come – nella proposta di riforma del credito agevolato – le indicazioni della norma non solo non risultano in contrasto con gli indirizzi previsti, ma risultano intimamente compenetrate nel progetto, trovando proprio nell'Artigiancassa un fondamentale punto di saldatura.

E quindi, allo scopo di non vanificare l'unicità del progetto, accanto ad un maggiore e più significativo ruolo degli organi deliberanti decentrati (Comitati regionali), il vertice centrale e decisionale si costruisce sulla partecipazione delle regioni, sostanziando un dettato legislativo e nello stesso tempo creando le più ampie possibilità di momenti unificanti di decisione e di scelta, nel rispetto delle prerogative proprie della programmazione regionale.

Alle regioni viene così affidata la possibilità, nei limiti previsti e consentiti, di attivare e movimentare propri progetti speciali in relazione alla peculiarità dell'economia locale; di sostenere linee d'intervento ricondotte ad unico disegno di politica creditizia e, nello stesso tempo, di utilizzare lo strumento dell'Artigiancassa, richiamandolo – a pieno titolo – tra i propri strumenti di programmazione.

Delineati brevemente il contenuto generale della proposta di riforma, avendo chiaro l'assetto delle competenze statali e regionali, si può verificare la validità della proposta in funzione della sua capacità di condurre agli obiettivi prefissati.

In sintesi, la proposta di legge perviene – ad avviso del proponente – ai seguenti obiettivi:

definizione delle aree di competenza dello Stato e rispettivamente delle regioni, in materia di indirizzo e di coordinamento, nonché di gestione degli incentivi a favore del settore artigianale;

definizione delle funzioni affidate alla Cassa di credito alle imprese artigiane come strumento attivo della politica del credito a favore del settore, superando la configurazione di mera ridistribuzione delle risorse assegnate, capace di mediare e sostanziare gli obiettivi specifici della riforma che si possono così individuare:

a) realizzare un supporto creditizio specializzato per lo sviluppo del settore, a cui fare riferimento in termini di certezza di flusso finanziario, più adeguato per quantità, qualità e costo;

b) sviluppare formule di finanziamento appropriate all'emergere delle nuove richieste del mercato e alla conferma di una spiccata imprenditorialità del settore;

c) favorire l'evoluzione del rapporto banca-imprese, anche attraverso la previsione di sostituire l'attuale garanzia sussidiaria con una garanzia primaria che preveda la compartecipazione degli stessi organismi di garanzia collettiva;

d) realizzare una distribuzione di risorse pubbliche aderente agli indirizzi generali di politica economico-finanziaria, in termini promozionali e non assistenziali.

e) definire le competenze regionali quanto a gestione di linee d'intervento in proprio, rispettivamente innestate nel quadro generale, tramite l'Artigiancassa.

Prima di passare alla illustrazione analitica dei punti più significativi della proposta, richiamiamo alla vostra attenzione gli elementi portanti della stessa, che è proposta di « riforma » e non di aggiustamento, poiché si tratta di incidere nella sostanza di una situazione di fatto superata, con una previsione di modifica del quadro istituzionale ed operativo in armonia con lo spirito della norma, con le attese del settore e con il ruolo da riconoscere alle regioni. E ciò non attraverso un calcolo preconfezionato, per soddisfare particolari istanze di decentramento fine a se stesso, ma come risultato di una indispensabile ed equilibrata sintonia di interessi e di prerogative.

Non può infatti sfuggire la delicatezza del problema di ricondurre a unità, un quadro complesso di presenze diverse, ma finalizzate a un unico progetto.

È il progetto che tende a fornire al settore dell'artigianato un impianto duraturo, sulla base di schemi moderni, di sostegno agli investimenti ed alla espansione sul mercato interno ed estero, affidato ad uno strumento « inserito » all'interno del sistema, gestito a misura del settore e pertanto affrancato da possibili errori di interpretazione delle esigenze sia in termini di contenuto che di tempi di attuazione.

Questo aspetto costituisce, sotto un certo punto di vista, la vera novità della proposta di riforma che porta all'interno di soggetti politici (le regioni) ed all'interno del settore artigianato uno strumento di programmazione degli interventi, caratterizzato da flessibilità e da agile gestione.

È peraltro da sottolineare come l'indirizzo portante della proposta, e cioè la messa a disposizione dei mezzi finanziari necessari allo sviluppo del settore, non possa risultare assorbente in termini esaustivi dell'intervento agevolativo pubblico di Stato e regioni, riservando peraltro tale ipotesi a particolari investimenti per zone depresse o per settori in linea con l'obiettivo di riequilibrio territoriale e produttivo-occupazionale.

Si perviene così, in ultima analisi, all'obiettivo di abbandonare l'ottica dell'assistenzialismo generalizzato, inserendo il principio selettivo nella concessione della agevolazione gestita in termini di effettiva perequazione tra impresa e impresa.

Il momento attuale che ci richiama ai temi fondamentali delle nostre azioni e quindi alla priorità di incentivare l'occupazione, la produttività, l'esportazione, possono e debbono trovare un punto di incontro, laddove all'incentivo pubblico corrisponde una effettiva risposta agli interessi generali.

Dalla constatazione di un sistema creditizio e finanziario, ancorato a forme di impiego a forte garanzia patrimoniale, la proposta apre – con un ampio coinvolgimento delle strutture consortili – la possibilità di ricorso a forme di garanzia collettiva, nell'attesa di una inversione di tendenza dell'attuale sistema oggettivamente penalizzante per il settore artigiano.

La proposta di legge si articola in tre capi, e precisamente:

CAPO I. - Ordinamento della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

CAPO II. - Competenze regionali in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato;

CAPO III. - Norme transitorie e finali.

* * *

CAPO I. *(Articoli da 1 a 20).*

Articolo 1. - La Cassa per il credito alle imprese artigiane, Ente pubblico economico, ha lo scopo di provvedere alle esigenze di finanziamento destinato a favorire lo sviluppo dell'artigianato. Per la peculiarità delle funzioni assegnate, la Cassa viene inquadrata quale Istituto di credito speciale.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, viene estesa la possibilità di intervenire anche a favore dei « consorzi misti » – aventi precise connotazioni – nella prospettiva di poter così incentivare la creazione di forme consortili riconosciute come gli strumenti più efficaci e moderni per dare risposta a particolari esigenze dell'impresa.

Articolo 2. - Viene definito lo spazio operativo della Cassa per corrispondere agli scopi politici previsti, sia per definire i connotati dell'operatività a livello di dotazione di fondi e di reperimento degli stessi, sia come strumento finalizzato allo sviluppo delle imprese artigiane.

Articolo 3. - Sul piano della disciplina del credito vengono enunciati i limiti delle operazioni di credito in ordine alla durata ed all'importo, prevedendo, al pari del regime attuale, la possibilità delle regioni di elevare i limiti di importo fino ai massimi consentiti dal Ministro del tesoro, con oneri a carico dei propri conferimenti al Fondo per il pagamento del contributo in conto interessi.

Viene altresì introdotta la previsione di un periodo di preammortamento, non superiore a dodici mesi, dei finanziamenti agevolati.

Articolo 4. - Autorizza, con riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, le aziende ed istituti autorizzati ad operare con la Cassa.

Articolo 5. - Considera i mezzi di provvista, ai quali la Cassa è autorizzata in linea di massima ad accedere, per lo svolgimento della propria attività istituzionale per il finanziamento delle aziende ed istituti di credito, i quali potranno utilizzare i fondi, posti a disposizione della Cassa, per la concessione dei finanziamenti ammessi a tasso agevolato dagli appositi comitati regionali.

Articolo 6. - Riprende l'attuale assetto degli interventi di agevolazione, sottolineando la competenza statale nella definizione dei limiti di tasso di interessi per il credito artigiano minimo, nonché la natura dei mezzi da destinare al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi.

Articoli 7-8. - Ripropongono l'attuale struttura del Fondo centrale di garanzia (legge 14 ottobre 1964 n. 1968), prevedendo la possibilità da parte delle regioni di concorrere con propri conferimenti alla formazione delle dotazioni del fondo stesso, in correlazione a quanto disposto dal successivo articolo 9.

Articolo 9. - Allo scopo di superare una delle remore più gravose ai fini dell'accesso al credito, l'articolo prevede un particolare meccanismo di riassicurazione, tramite convenzioni tra le cooperative artigiane di garanzia e loro consorzi, con il Fondo centrale di garanzia.

Accanto alla concreta possibilità di attivare uno strumento efficace e moderno a livello di impostazione tecnica, per la prestazione di garanzia, viene ipotizzato un effettivo coinvolgimento delle strutture cooperativistiche proprie del settore, in materia di prestazione di garanzie, riconoscendo alle stesse il ruolo ricoperto.

Articolo 10. - Per la specificità della materia e l'importanza che il credito all'esportazione riveste, a livello generale e di settore, viene recuperata la linea di intervento già oggetto di previsione di legge (legge 24 maggio 1977, n. 227), prevedendo, come già sottolineato nella relazione introduttiva, la assicurazione anche presso compagnie di assicurazione che abbiano posto in essere un contratto di riassicurazione con la SACE.

Articolo 11. - Contiene alcune indicazioni di carattere tributario-finanziario, che sottolineano il ruolo dell'Artigiancassa e la sua natura di ente pubblico economico.

Articolo 12. - L'individuazione di talune specifiche caratteristiche e prerogative delle operazioni Artigiancassa, già oggetto di precedenti disposizioni di legge o di nuova impostazione, sono raccolte organicamente nel presente articolo.

Articolo 13. - Sviluppata nei successivi articoli (articoli 14-20) viene rappresentata in termini di sintesi la struttura della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'impostazione, innovativa rispetto all'attuale, tiene conto sostanzialmente di due aspetti:

a) il ruolo assegnato alle regioni in base all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

b) il ruolo assegnato all'Artigiancassa, e la conseguente esigenza di maggiore agilità decisionale, unitamente ad una diversa articolazione delle componenti rappresentate.

Articolo 14. - La gestione « politica » dell'Artigiancassa, proprio in funzione dei princìpi normativi in materia di agevolazioni al credito, non può trovare contenuto che in un organo rappresentativo di tutte le istanze regionali, compenetrate negli organismi decentrati dell'Istituto. Concretizzando in alcuni momenti di reale partecipazione la scelta delle linee di carattere generale non si assolve unicamente ad un orientamento di particolare significato, ma soprattutto – attraverso il confronto delle diverse realtà regionali – si garantisce il massimo della rispondenza e quindi dell'efficienza degli strumenti da attivare.

Articoli 15-16-17. - All'interno dell'istituto, l'individuazione di un unico organo decisionale – per l'attuazione degli indirizzi di base – garantisce quella agilità di gestione indispensabile e conseguenziale ai nuovi compiti affidati. Tale impostazione trova la sua piena giustificazione negli stessi obiettivi proposti, superando le note difficoltà insite nella configurazione attuale.

I compiti affidati, la stessa designazione dei membri, rispondono alla impostazione generale che traspare dalla proposta e meglio esplicitata nell'illustrazione di premessa.

Gli articoli in riferimento, al pari dei successivi articoli 19 e 20, richiamano alcuni punti di saldatura con il disegno generale della « riforma » che fonda il suo stesso motivo di essere, nella ricerca di una interazione tra i vari soggetti capaci di incidere sullo strumento della agevolazione creditizia. Tali connessioni saranno meglio chiarite nel capo II, che tratta delle competenze regionali.

Articolo 18. - Collegio dei sindaci.

Articoli 19-20. - La costituzione dei comitati regionali, quali organi deliberanti in materia di ammissione a contributo nel pagamento degli interessi, ha segnato uno dei cardini sui quali si è successivamente sviluppato il credito agevolato. Inserito sempre più nel tessuto regionale, il Comitato regionale deve, a pieno titolo, essere dotato sia di maggiore autonomia decisionale, sia di maggiore rappresentatività.

La sua collocazione assume particolarissimo significato, rappresentando uno degli elementi portanti della proposta di riforma, così come viene sottolineato dalla stessa composizione e nomina dei membri. La previsione di un ampliamento numerico consente una equilibrata presenza dei diversi soggetti interessati.

Le funzioni assegnate rispondono innanzitutto a criteri di efficienza e di corretta gestione dei rapporti Stato-regione.

CAPO II. *(Competenze regionali in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato).*

L'esigenza di individuare in termini chiari le funzioni amministrative delle regioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato costituisce uno dei punti fondamentali della proposta ed uno dei punti più controversi a livello concettuale.

È peraltro vero che il dettato dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, fissa – a livello di indirizzo generale – un particolare ruolo delle regioni in relazione al significato che lo strumento assume nella programmazione regionale.

La proposta, nel delimitare spazi di competenza e manovra – all'interno delle competenze statali in materia – non si addentra nella regolamentazione con riferimento alle regioni a statuto speciale, alle quali la normativa viene estesa in quanto compatibile.

Articolo 21. - Le finalità dell'intervento regionale, in materia di agevolazioni creditizie, ricomprendono:

la promozione degli investimenti produttivi, in quanto appare evidente la connessione con la politica programmatoria propria della regione,

il sostegno delle esigenze di esercizio, confermando il ruolo da sempre ricoperto dall'Ente regionale, privilegiando tuttavia l'azione a sostegno delle strutture consortili di garanzia.

Articolo 22. - Le finalità di cui al precedente articolo si applicano nei limiti previsti dalla proposta di riforma come è delineata nel capo I.

Articolo 23. - Premesse le linee generali di intervento, la proposta di legge procede all'analisi e alla determinazione dei limiti dell'intervento affidato alle regioni per le finalità di cui all'articolo 21.

Con l'articolo in riferimento vengono fissati i limiti delle agevolazioni regionali a sostegno delle esigenze di esercizio, rivolte in via prioritaria alla creazione ed al consolidamento delle strutture cooperativistiche di garanzia collettiva.

L'agevolazione in conto interessi su operazioni di credito per le occorrenze di esercizio – fermi restando i limiti di tasso minimo stabiliti a livello nazionale – viene fissata per una durata non superiore a ventiquattro mesi.

Articolo 24. - Viene riservata alla regione la facoltà di disporre agevolazioni su altre operazioni assimilate a quelle di credito. Tale articolo trova il suo significato nella necessità di assegnare alle regioni spazi di manovra determinati, per quanto riguarda i limiti di intervento, ma al contempo capaci di adeguarsi all'evolversi delle esigenze.

Articolo 25. - La previsione di autorizzare le regioni ad avvalersi dello « strumento » Artigiancassa per la gestione delle proprie linee di agevolazione, discende principalmente da due ordini di valutazione:

consentire alle regioni di operare essenzialmente a livello di scelte, evitando di appesantire la struttura e quindi la dispersione di risorse;

la specializzazione dell'Artigiancassa, quale istituto capace di collocarsi quale strumento di supporto alle regioni.

Articolo 26. - Si pone nello spirito dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e quindi attribuisce il ruolo riconosciuto alle regioni nella gestione delle agevolazioni creditizie finalizzate allo sviluppo del settore, pur nel rispetto dei limiti fissati dal potere centrale.

L'articolo 26, fatti salvi i princìpi generali, prevede un intervento regionale particolare, orientato a progetti speciali, mantenendo l'unicità della gestione delle risorse che in taluni casi debbono poter supportare iniziative non contenute nella media e che possono produrre effetti di grosso spessore ai fini dello sviluppo dell'intero tessuto economico della regione.

Articolo 27. - Rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della proposta, delineando la strumentazione affidata all'Ente regione per indirizzare il credito agevolato.

Così pure l'articolo, mediando il ruolo politico della regione nelle scelte e l'opportunità di un controllo della destinazione delle agevolazioni più aderente alla realtà locale, più immediato e più esteso, prevede, proprio per la nuova concezione della proposta di riforma, la possibilità di avvalersi dei comitati regionali dell'Artigiancassa.

CAPO III. *(Norme transitorie e finali).*

Con gli articoli 28-32 vengono dettate le norme necessarie per assicurare il raccordo dell'attuale legislazione con gli indirizzi della riforma. In particolare:

Articolo 28. - Viene indicato il termine (un anno) per l'adeguamento della normativa regionale.

Articolo 29. - È diretto a superare i diversi regimi fiscali, attualmente motivo di notevoli difficoltà, per prevedere l'esenzione delle ritenute alla fonte sulle somme erogate.

Articolo 30. - Prevede, in base alla presente legge, la riformulazione dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Articolo 31. - Contiene l'abrogazione della normativa in vigore.

Articolo 32. - Viene prevista l'estensione delle norme in esame, in quanto compatibili, alle province autonome di Trento e Bolzano, in considerazione anche di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 21 gennaio 1978 (Norme di attuazione dello Statuto di autonomia).

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

ART. 1.

1. La Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di finanziare lo sviluppo dell'artigianato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, e di gestire i relativi fondi di agevolazione.

2. Quale istituto di credito speciale, la Cassa è autorizzata ad operare in tutto il territorio nazionale ed è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

3. Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese qualificate come tali ai sensi della normativa vigente.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai consorzi e alle società consortili anche in forma di cooperativa in cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) purché in numero non superiore ad un terzo, o enti, pubblici o privati, di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

ART. 2.

1. Per il conseguimento dei suoi fini, la Cassa *può:*

a) finanziare gli istituti ed aziende di credito, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, relativamente alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) concedere agevolazioni sui finanziamenti destinati agli investimenti produttivi delle imprese artigiane;

c) gestire, per conto delle regioni che ne facciano richiesta, fondi speciali destinati alla realizzazione degli interventi regionali di cui all'articolo 25;

d) promuovere e partecipare, su autorizzazione della Banca d'Italia, ad iniziative finanziarie conformi agli scopi di cui all'articolo 1;

e) ammettere alla garanzia i finanziamenti concessi dagli istituti ed aziende di credito alle imprese artigiane.

2. La Cassa può altresì attuare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 anche su operazioni finanziarie diverse da quelle creditizie ma comunque finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane.

3. Per le operazioni di cui al comma 2 valgono, in quanto compatibili, gli stessi limiti di importo, tasso e durata stabiliti in base alla presente legge.

ART. 3.

1. Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, devono essere destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, nonché alla formazione di scorte di materie prime, sussidiarie e prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione e dei servizi prestati dalle imprese artigiane.

2. I limiti di durata e di importo per le operazioni di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta della Cassa, e possono essere fissati in misura differente per le operazioni creditizie e per quelle assimilate. Gli importi possono essere elevati, dalle regioni, fino al limite massimo indicato dal Ministro del tesoro, in presenza dei conferimenti al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6.

3. Le operazioni, che gli istituti e le aziende di credito autorizzati possono effettuare anche in deroga alle norme legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la loro attività, devono comunque avere una durata minima di diciotto mesi e non superiore a dieci anni, salvo quanto disposto dall'articolo 26.

4. Le operazioni non possono avere durata:

a) superiore a trentasei mesi, se destinate alla formazione di scorte di materie prime, sussidiarie e prodotti finiti;

b) superiore a sessanta mesi, se destinate all'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) superiore a centoventi mesi, se destinate all'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di cooperative, consorzi o società consortili anche in forma cooperativa di cui all'articolo 1, comma 4;

d) superiore a centoventi mesi, escluso un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi, se destinate all'impianto, ampliamento, ammodernamento di laboratori e, in casi di particolari utilità ed opportunità per l'impresa finanziata se destinate all'acquisto di macchine ed attrezzature.

ART. 4.

1. Sono autorizzati alla concessione delle operazioni di credito di cui al precedente articolo, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li regolano:

a) le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141;

b) gli istituti centrali di categoria;

c) gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 31 luglio 1957, n. 742;

d) la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro;

e) l'Istituto di credito per le piccole imprese e l'artigianato.

2. Gli istituti e le aziende di cui al comma 1 possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Alle operazioni effettuate da tali enti sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni compiute direttamente dagli istituti ed aziende di credito.

ART. 5.

1. Lo statuto determina le operazioni che la Cassa può compiere per il finanziamento degli istituti ed aziende di credito.

2. I mezzi di cui la Cassa può avvalersi per lo svolgimento dell'attività di finanziamento provengono:

a) dal Fondo di dotazione, costituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, incrementato dai successivi stanziamenti dello Stato, nonché dagli altri fondi patrimoniali;

b) da forme di provvista oltre il breve termine, compresi i prestiti esteri che il Ministro del tesoro autorizza a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro del tesoro può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti, oltre alla copertura del rischio di cambio.

3. L'emissione di prestiti obbligazionari deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

4. Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dagli istituti ed aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni previste dal presente articolo.

ART. 6.

1. Gli interventi agevolativi previsti alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 2 si realizzano nella concessione di un contributo sul pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti ed aziende di credito a favore delle imprese artigiane.

2. La misura del contributo è pari alla differenza fra il tasso di riferimento delle operazioni fissato con decreto ministeriale ed il tasso a carico dell'impresa artigiana.

3. I limiti minimi del tasso a carico dell'impresa artigiana sono stabiliti, in rapporto al tasso di riferimento, secondo le seguenti percentuali:

a) trentasei per cento per le regioni meridionali;

b) quarantotto per cento per le zone insufficientemente sviluppate del centro nord;

c) sessanta per cento per le rimanenti zone.

4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, la Cassa per il credito alle imprese artigiane si avvale delle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi.

5. Le dotazioni del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinare secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzare nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti e nei limiti previsti dalle disposizioni del capo II della presente legge;

c) dalle eventuali attribuzioni di utili netti d'esercizio deliberate dall'assemblea della Cassa in sede di approvazione di bilancio annuale, secondo le disposizioni statutarie e comunque in misura non superiore al venti per cento degli utili medesimi.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo possono essere assunti impegni anche sulle somme assegnate con leggi statali o regionali per gli anni successivi a quelli di concessione dell'erogazione.

ART. 7.

1. È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito ammesse ai benefici del fondo stesso in base ai criteri e alle modalità deliberate dal consiglio di amministrazione.

2. La garanzia prevista dal comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del settanta per cento delle perdite che gli istituti e aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di esecuzione coattiva sui beni che garantiscono il credito.

3. L'ammontare previsto al comma 2 è elevato al novanta per cento per le operazioni effettuate a favore delle imprese artigiane insediate nelle regioni meridionali.

4. La garanzia sussidiaria ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni.

5. Il fondo di garanzia è amministrato dal consiglio di amministrazione, al quale spetta stabilire l'importo delle trattenute di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8.

ART 8.

1. Le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 4 versano quale corrispettivo della trattenuta che tali enti operano all'atto della erogazione sull'importo originario dei finanziamenti che sono ammessi alla garanzia prevista dalla presente legge;

b) dalle somme assegnate dallo Stato;

c) dai conferimenti delle regioni;

d) dalla quota di utili attribuita nella misura stabilita dallo statuto;

e) da altri proventi specificatamente destinati al fondo.

2. Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, incluse le imposte dirette ed i tributi locali.

ART. 9.

1. La Cassa è autorizzata a stipulare convenzioni con le cooperative artigiane di garanzia e con i loro consorzi regionali per consentire l'accesso, in termini di riassicurazione, al Fondo centrale di garanzia.

2. L'intervento previsto dal presente articolo è destinato a consentire il rimborso, alla data di inizio delle procedure di riscossione coattiva o concorsuale, dei crediti insoluti per capitale, interessi e spese risultanti alla stessa data, da conguagliare alla chiusura delle procedure medesime nel limite delle somme recuperate.

3. La convenzione con le cooperative artigiane di garanzia e loro consorzi è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato regionale competente.

ART. 10.

1. La Cassa è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a finanziare gli istituti ed aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, relativamente alle operazioni di cui alla lettera *a)* dell'articolo 15 della citata legge n. 227 del 1977.

2. Il credito concesso dall'esportatore italiano all'acquirente estero, in quanto rifinanziato dalla Cassa, può essere assicurato ovvero riassicurato dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

3. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, apporta al regolamento operativo della SACE le modifiche ritenute necessarie per assicurare le operazioni di cui al comma 2.

ART. 11.

1. Gli accantonamenti destinati alla formazione ed all'incremento del Fondo per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e sulle altre forme di raccolta oltre il breve termine non concorrono alla formazione del reddito imponibile della Cassa.

2. Gli utili netti destinati, ai sensi della lettera *c)*, comma 5, dell'articolo 6, all'incremento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, sono detraibili nella determinazione del reddito imponibile della Cassa medesima.

3. L'esercizio finanziario della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

4. Lo statuto prevede i criteri per la formazione del bilancio e per la ripartizione degli utili netti d'esercizio. Al fondo di riserva deve essere destinata una quota pari al 10 per cento degli utili medesimi.

5. Ai partecipanti al fondo di dotazione, escluso lo Stato, possono essere attribuiti utili in misura non superiore al 4 per cento della quota da essi conferita al fondo medesimo.

ART. 12.

1. Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 4 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.

2. I prestiti di cui al comma 1 hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

3. Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

4. Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) l'atto da cui risulta il credito, sempreché il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500.000, deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

5. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'articolo 2755 del codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso codice.

6. A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3), del codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

7. Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titoli di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4), del codice civile, per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato.

8. Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'articolo 4 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni

previste all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, nonché quelle di cui ai commi 9 e 10.

9. Sono ridotti della metà i diritti spettanti ai notai per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera *a)*, del comma 4, del presente articolo, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera *b)* del citato comma 4 e i diritti spettanti agli uffici giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera *c)*, medesimo comma 4, del presente articolo.

10. L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.

ART. 13.

1. Sono organi della Cassa:

a) l'assemblea dei comitati regionali;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci;

d) i comitati regionali.

ART. 14.

1. L'assemblea è composta dai membri dei comitati regionali. Ad essa compete:

a) fissare, in conformità con i criteri di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive da assumere per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) approvare annualmente il bilancio della Cassa e fissare, con analoga cadenza annuale, l'entità degli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei membri dei comitati regionali;

c) svolgere le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto.

ART. 15.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di quindici membri, compreso il presidente, e dura in carica quattro anni.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati:

a) quattro dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;

b) quattro dal Ministro del tesoro, su indicazione dell'Associazione bancaria italiana;

c) quattro dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione delle associazioni nazionali artigiane maggiormente rappresentative;

d) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del quadriennio.

ART. 16.

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) stabilire, secondo le direttive del Ministro del tesoro e con particolare riguardo alle regioni meridionali ed alle zone insufficientemente sviluppate del centro nord, la ripartizione in *plafonds* regionali di finanziamento e di contributo delle assegnazioni disposte dalle leggi statali nonché le condizioni di tasso e le commissioni relative alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 6;

b) autorizzare i comitati regionali a stipulare convenzioni con le regioni per la gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

c) esercitare ogni altro potere ad esso conferito dalle leggi e dallo statuto.

ART. 17.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

ART. 18.

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, al quale sono attribuite le funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I membri supplenti sono designati:

a) uno dal Ministro del tesoro;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal codice civile.

4. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del quadriennio.

ART. 19.

1. I comitati regionali sono composti ciascuno da nove membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e designati:

a) tre dal consiglio regionale;

b) tre dalla Commissione regionale dell'artigianato;

c) due dall'Associazione bancaria italiana.

2. Il presidente del comitato regionale è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale.

3. Alle riunioni assiste, con funzioni di controllo, un rappresentante della Corte dei conti.

4. Le funzioni di segretario del comitato regionale sono svolte dal direttore dell'ufficio regionale della Cassa.

5. I membri dei comitati regionali durano in carica quattro anni.

6. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del quadriennio.

ART. 20.

1. I comitati regionali svolgono le funzioni ad essi assegnate dallo statuto ed in particolare:

a) deliberano in via definitiva la concessione dei finanziamenti e delle agevolazioni previste dalla presente legge impegnando i *plafonds* regionali di cui all'articolo 16, lettera *a)*;

b) curano i rapporti con l'ente regione;

c) propongono al consiglio di amministrazione le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* ed all'articolo 9;

d) stipulano, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni di cui all'articolo 9;

e) dispongono, secondo le normative predisposte dalle regioni, i controlli sulla effettiva destinazione delle agevolazioni.

2. Il comitato regionale si avvale, per assolvere ai compiti assegnati dalla presente legge e dallo statuto, degli uffici regionali della Cassa dotati di autonomia funzionale nei limiti delle competenze di cui al presente articolo.

CAPO II

COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE ALL'ARTIGIANATO

ART. 21.

1. Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in matera di agevolazioni creditizie all'artigianato sono finalizzate:

a) alla promozione degli investimenti produttivi;

b) alle esigenze di esercizio.

ART. 22.

1. Gli interventi regionali destinati alla promozione degli investimenti produttivi si esplicano nei limiti d'importo e destinazione del credito di garanzia e dei tassi minimi a carico delle imprese artigiane stabiliti nel capo I della presente legge.

ART. 23.

1. Gli interventi regionali finalizzati alle esigenze di esercizio delle imprese possono esplicarsi attraverso:

a) concessione di contributi in conto patrimoniale, in conto gestione e di avviamento alle cooperative artigiane di garanzia e loro consorzi regionali;

b) interventi di agevolazione, aventi durata non superiore ai ventiquattro mesi, per l'abbattimento degli interessi su operazioni di credito finalizzate alle occorrenze di esercizio, a condizione che il

tasso a carico delle imprese artigiane non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 22.

ART. 24.

1. Le regioni hanno facoltà di disporre agevolazioni su altre operazioni finanziarie analoghe a quelle creditizie purché finalizzate agli scopi di cui all'articolo 21.

2. A tali interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.

ART. 25.

1. Per la gestione dei fondi di agevolazione le regioni sono autorizzate a valersi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. La Cassa è autorizzata ad istituire gestioni speciali in bilancio per l'amministrazione dei fondi affidati in gestione dalle regioni.

3. La regolamentazione dei rapporti relativi alle predette gestioni è prevista da apposite convenzioni tra regione e Cassa.

ART. 26.

1. Le regioni hanno facoltà di provvedere per gli scopi e le finalità della presente legge, nonché in attuazione delle direttive della programmazione regionale, a specifici conferimenti ai fondi della Cassa al fine di elevare la capacità di intervento a favore delle imprese artigiane operanti nella regione.

2. In deroga al disposto dell'articolo 23, le regioni possono prevedere a valere sui propri conferimenti, dei massimali di durata ed importo superiori a quelli indicati dal Ministro del tesoro e a favore di singole iniziative ritenute particolarmente importanti ai fini dell'attuazione della politica di sviluppo regionale.

3. In ogni caso, il limite massimo dell'importo agevolato non può essere supe-

riore al settanta per cento dell'importo complessivo dell'investimento.

4. Per le medesime iniziative, le regioni possono disporre l'utilizzo dei propri conferimenti anche allo scopo di agevolare il tasso a carico delle imprese artigiane per le operazioni di finanziamento di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2. Per tali operazioni valgono i medesimi massimali di durata e di importo stabiliti in base al comma 2.

ART. 27.

1. Spetta alle regioni, secondo il disposto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

a) la determinazione dei criteri di ammissibilità alle agevolazioni previste da provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria, ovvero da leggi regionali. Le regioni indicano criteri preferenziali e condizioni differenziali di tasso agevolato e di durata, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, al fine di orientare il credito verso categorie e zone non sufficientemente sviluppate;

b) la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito al fine della concessione e della erogazione delle agevolazioni previste dalle leggi regionali. Per quanto attiene alle agevolazioni erogate per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane, le regioni esercitano le proprie competenze nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari della Cassa medesima, approvate con decreto del Ministro del tesoro;

c) la predisposizione di normative in merito ai contratti sulla effettiva destinazione delle agevolazioni. I controlli sulle operazioni agevolate per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono effettuati, nel rispetto dell'ordinamento della Cassa medesima, a cura dei comitati tecnici regionali. Ai predetti comitati possono altresì essere affidati

i controlli sulle operazioni agevolate direttamente dalle regioni o da altri enti pubblici.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge.

ART. 29.

1. I contributi erogati dallo Stato e dalle regioni ai sensi della presente legge non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.

ART. 30.

1. Lo statuto della Cassa è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono altresì approvati i regolamenti della Cassa inerenti le modalità di gestione dei fondi patrimoniali, del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e del Fondo centrale di garanzia.

ART. 31.

1. Gli articoli da 33 a 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sono abrogati.

2. La legge 14 ottobre 1964, n. 1068 è abrogata.

ART. 32.

1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.